

Messaggio

numero	data	Dipartimento
4603	4 dicembre 1996	ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 1° ottobre 1996 presentata nella forma elaborata dall'on. Matteo Baggi e confirmatari per la modifica dell'art. 119bis del Codice di procedura civile

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

ci preghiamo presentare il nostro rapporto scritto, ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, sull'iniziativa parlamentare del 1° ottobre 1996 presentata nella forma elaborata dall'on. Matteo Baggi e confirmatari per la modifica dell'art. 119bis del Codice di procedura civile.

Con il presente atto gli iniziativaisti chiedono di aggiungere all'art. 119bis del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 (in seguito CPC) un nuovo cpv. 3 avente la formulazione seguente:

" Con il consenso del giudice le parti possono rinunciare concordemente ad essere citate per il dibattimento finale venendo fissato unicamente il termine per le conclusioni scritte, o rinunciare pure ad esse".

A sostegno della loro proposta, gli iniziativaisti adducono che il Gran Consiglio ha approvato, nella seduta del 2 novembre 1987, la modifica, entrata in vigore il 1. gennaio 1988, di alcune disposizioni del CPC miranti a razionalizzare e a semplificare il corso dei processi civili, e che nell'ambito di questa riforma è stata introdotta, nell'art. 280 cpv. 4 CPC, la possibilità per le parti, nelle procedure ordinarie appellabili, di rinunciare ad essere citate per il dibattimento finale, venendo fissato unicamente il termine per le conclusioni scritte, o di rinunciare pure ad esse. Questa facoltà è comunemente utilizzata e ha dato ottimi frutti. Un'analoga possibilità non è invece stata prevista per le procedure speciali, ove le parti possono sì presentare, giusta l'art. 119bis cpv. 2 CPC, un riassunto scritto delle loro allegazioni, ma devono però forzatamente comparire all'udienza del dibattimento finale. Nella realtà dei fatti, ciò si traduce nella stragrande maggioranza dei casi in un'udienza formale di pochi minuti, nella quale si registra a verbale la consegna di memoriali che avrebbero tranquillamente potuto essere spediti, evitando in tal modo perdite di tempo tanto per il Giudice, quanto per le parti e i loro legali. Ora, allo scopo precipuo di evitare simili perdite di tempo, gli iniziativaisti postulano l'introduzione, nell'art. 119bis CPC, del summenzionato nuovo cpv. 3.

Lo scrivente Consiglio aderisce all'iniziativa e alla conseguente introduzione, mediante il nuovo cpv. 3 dell'art. 119bis CPC, della facoltà per le parti di rinunciare concordemente,

con il consenso del Giudice, ad essere citate per il dibattimento finale, venendo fissato unicamente il termine per le conclusioni scritte, o di rinunciare pure ad esse.

Questa modifica dell'art. 119bis CPC - alla quale hanno aderito i Pretori da noi consultati - permette infatti, senza cagionare allo Stato e ai Comuni alcuna conseguenza né di natura finanziaria né a livello di personale, di razionalizzare, di semplificare e di sveltire i procedimenti nelle cause non soggette alla procedura ordinaria appellabile, evitando le perdite di tempo cagionate al Pretore dall'obbligo attuale, che grava però la sua agenda, di indire un'udienza formale per il dibattimento finale, nella quale ci si limita a registrare a verbale la consegna, ad opera delle parti, dei memoriali conclusivi.

Gli autori dell'iniziativa, nel testo della stessa, indicano che è opportuno prevedere la possibilità per le parti di rinunciare ad essere citate per il dibattimento finale nelle "procedure speciali". Una simile formulazione è tuttavia a nostro avviso un po' troppo limitativa: infatti, come è emerso dalla consultazione effettuata presso i Pretori, è opportuno prevedere, per le parti, la facoltà di rinunciare alla citazione per il dibattimento finale a favore delle conclusioni scritte non solamente nei procedimenti speciali, contemplati nel Libro III del CPC agli artt. 354 e segg., ma anche nell'ambito della procedura davanti ai Giudici di pace e ai Pretori come istanza unica, ossia nel quadro della procedura ordinaria inappellabile disciplinata dagli artt. 291 e segg. CPC. Una simile esigenza di uniformità è dovuta alla circostanza secondo cui sia nei procedimenti speciali, sia nelle procedure davanti ai Giudici di pace e ai Pretori come istanza unica, il dibattimento finale è attualmente disciplinato in modo sostanzialmente identico, senza che vi sia la possibilità, per le parti, di rinunciarvi a favore delle conclusioni scritte.

Di conseguenza, allo scopo di precisare in modo inequivocabile il campo d'applicazione della norma, proponiamo di formulare il nuovo cpv. 3 dell'art. 119a CPC (infatti, in base alle attuali direttive per l'allestimento di atti legislativi cantonali l'art. 119bis CPC deve ora divenire l'art. 119a CPC) nel senso di stabilire che "nelle cause non soggette alla procedura ordinaria appellabile, con il consenso del giudice, le parti possono rinunciare concordemente ad essere citate per il dibattimento finale, venendo fissato unicamente il termine per le conclusioni scritte, o rinunciare pure ad esse". In tal modo, nella procedura ordinaria appellabile la facoltà per le parti di rinunciare ad essere citate per il dibattimento finale è ancorata nell'art. 280 cpv. 4 CPC, mentre in tutti gli altri procedimenti, raggruppati sotto la denominazione di "cause non soggette alla procedura ordinaria appellabile", questa possibilità di rinuncia è prevista, in modo generale, dal nuovo cpv. 3 dell'art. 119a CPC.

Così, ad esempio, il nuovo cpv. 3 dell'art. 119a CPC concernente la rinuncia al dibattimento finale si applicherà nella procedura davanti ai Giudici di pace e ai Pretori come istanza unica, ossia nella procedura ordinaria inappellabile (artt. 291 e segg. CPC), nella procedura sommaria, ossia nella procedura di camera di consiglio (artt. 360 e segg. CPC), nelle azioni possessorie (artt. 373 e segg. CPC) e nei procedimenti cautelari (artt. 376 e segg. CPC), nella procedura accelerata (artt. 389 e segg. CPC), nella procedura per le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto (artt. 404 e segg. CPC), nella procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro sino a un valore di fr. 20'000.-- (artt. 416 e segg. CPC) e nelle cause d'assistenza tra parenti (artt. 425 e segg. CPC).

Si precisa inoltre che giusta il nuovo cpv. 3 dell'art. 119a CPC, la facoltà per le parti di rinunciare al dibattimento finale a favore delle conclusioni scritte è evidentemente data solo nel caso in cui il dibattimento finale stesso non ha luogo immediatamente nel corso dell'udienza durante la quale vengono assunte le ultime prove, ma è rinviato a una successiva udienza; in tal modo, resta intatta la possibilità per il Giudice di indire il dibattimento finale subito dopo l'assunzione delle ultime prove, come consentono ad esempio l'art. 297 CPC nell'ambito della procedura davanti ai Giudici di pace e ai Pretori

come istanza unica, l'art. 368 CPC nel quadro della procedura di camera di consiglio, l'art. 410 CPC in riferimento alla procedura per le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto, o come impone ad esempio l'art. 429d CPC nell'ambito della procedura in materia di protezione della personalità (diritto di risposta).

Cogliamo inoltre l'occasione per proporre una modifica dell'art. 204 cpv. 2 CPC, il cui testo non è ancora stato adeguato alla soppressione, decretata dal Gran Consiglio il 4 dicembre 1995 mediante l'accoglimento dell'iniziativa parlamentare in tal senso presentata il 21 dicembre 1994 nella forma elaborata dagli on. Argante Righetti e confirmatari, ed entrata in vigore il 16 gennaio 1996, delle norme del CPC relative al giuramento decisorio. Infatti, l'art. 204 cpv. 2 CPC stabilisce ancora che il giuramento, inteso a provare il tenore di un documento in caso di distruzione dello stesso, viene prestato secondo la formalità dell'art. 266, norma, quest'ultima, che concerneva il giuramento decisorio, e che è stata abrogata con la citata riforma del 4 dicembre 1995, mediante la quale è stato soppresso questo istituto.

Di conseguenza, allo scopo di togliere dal CPC quest'ultima traccia del giuramento decisorio, proponiamo di modificare l'art. 204 cpv. 2 CPC nel senso di stabilire che il giuramento viene prestato secondo la formalità, adattata alle circostanze, prevista per il giuramento di edizione, il quale è disciplinato dall'art. 208 CPC. A questo riguardo, precisiamo ancora che nell'ambito della modifica del CPC relativa alla soppressione del giuramento decisorio, al giuramento di manifestazione concernente l'inventario della successione, disciplinato dall'art. 470 CPC, sono già state dichiarate applicabili, giusta il nuovo testo del cpv. 3 di questa disposizione, le norme sul giuramento di edizione.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Martinelli
p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 4 dicembre 1996 n. 4603 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

I.

Il Codice di procedura civile, del 17 febbraio 1971, è modificato come segue:

Art. 119a (ex art. 119bis) cpv. 3 (nuovo)

**Riassunto scritto
e conclusioni scritte**

³Nelle cause non soggette alla procedura ordinaria appellabile, con il consenso del giudice, le parti possono rinunciare concordemente ad essere citate per il dibattimento finale, venendo fissato unicamente il termine per le conclusioni scritte, o rinunciare pure ad esse.

Art. 204 cpv. 2

**Distruzione di
documenti**

²Il giuramento viene prestato secondo la formalità, adattata alle circostanze, prevista per il giuramento di edizione.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.